

**Risposta n. 678/2021**

**OGGETTO:** Attività finanziarie all'estero detenute da un ente non commerciale - adempimenti in materia di IVAFE (art. 19 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) e di monitoraggio fiscale (art. 4 D.L. 28 giugno 1990, n. 161)

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La Cassa istante (di seguito "*Istante*" o "*Ente*") è una associazione non commerciale senza scopo di lucro che svolge attività assistenziale e previdenziale nei confronti dei propri iscritti di categoria.

L'articolo 8 dello Statuto stabilisce che il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà ed è alimentato dalle contribuzioni degli iscritti.

In particolare, i fondi disponibili possono essere impiegati in attività finanziarie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto.

In sintesi, per quanto riguarda l'anno 2020, sussistono distinte tipologie di investimenti finanziari che riguardano sia attività finanziarie emesse da soggetti residenti che da soggetti esteri, gestite e/o custodite sia da intermediari italiani che da intermediari esteri.

In particolare, per quanto riguarda gli investimenti in attività finanziarie relative

ai titoli di Stato, azioni, obbligazioni o altri titoli, *Istante* riferisce di aver adottato una opportuna diversificazione e, in particolare, con riferimento al periodo d'imposta 2020, aveva in essere due mandati di gestione su base individuale di portafogli di investimento, affidati ad intermediari finanziari specializzati residenti. Tali contratti prevedevano che i titoli di proprietà dell'*Istante* venissero tenuti in deposito presso una banca depositaria (di seguito, "*Banca*") residente in Italia, in specifici conti intestati all'*Istante* gestiti dai predetti intermediari finanziari, optando per il regime del risparmio amministrato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Per quanto riguarda, invece, i dividendi derivanti dalle partecipazioni azionarie possedute, *Istante* rappresenta che gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'*Ente*, in quanto ente non commerciale residente in Italia.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale, *Istante* rappresenta che "*ha sempre esposto nel quadro RW delle dichiarazioni UNICO solamente le partecipazioni estere da cui è scaturita, in ciascun periodo d'imposta, la percezione di dividendi, poiché in detta circostanza i relativi flussi finanziari non vengono assoggettati a ritenuta d'imposta da parte dell'intermediario residente*".

I contratti di mandato di gestione sono scaduti il 30 giugno 2020.

Da tale data, tutti gli strumenti finanziari di proprietà dell'*Istante* (trattasi di quote di partecipazione in fondi comuni di investimento, sia italiani che esteri) sono stati affidati in custodia ad intermediari residenti, sulla base di contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, in regime di risparmio amministrato, in cui gli intermediari stessi fungono da sostituti sui relativi proventi e senza alcun obbligo di monitoraggio (in quanto detenuti presso intermediari italiani).

*Istante* detiene, inoltre, anche strumenti finanziari (quali obbligazioni e quote di fondi ed in genere di OICR) emessi da soggetti di diritto estero e detenuti presso intermediari non residenti, in relazione ai quali sussiste l'obbligo di monitoraggio fiscale essendo, infatti, irrilevante a tal fine che i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività vengono o meno assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da parte

degli intermediari residenti tramite i quali sono comunque sempre incassati.

In relazione alle suddette attività finanziarie, viene chiesto quale sia il corretto comportamento da tenere in relazione all'IVAFE e agli obblighi di monitoraggio fiscale. In particolare, per l'IVAFE, l'*Istante* chiede di chiarire quali siano le attività finanziarie detenute all'estero soggette ad imposta e se sussista l'esenzione, in quanto ente di previdenza obbligatoria, come avviene per l'imposta di bollo (*ex* articolo 13, comma 2-*ter*, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) con riferimento alle comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da fondi di previdenza complementare e alle comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da istituti, sia pubblici che privati, di previdenza obbligatoria (circolare 12 dicembre 2012, n. 48/E).

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l'*Istante* chiede, limitatamente alle partecipazioni estere possedute che hanno originato dividendi e che sono "*affidate in custodia alla banca depositaria residente, e movimentate nell'ambito di specifici mandati di gestione affidati a gestori residenti*", se sia possibile evitare l'esposizione di tali attività finanziarie nel quadro RW.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'*Istante* ritiene che con riferimento all'IVAFE sia possibile applicare, dal 1° gennaio 2020, l'esenzione già prevista ai fini dell'imposta di bollo spettante ai fondi pensione, sia a quelli di previdenza complementare che obbligatoria.

Infatti, a parere dell'*Istante*, la *ratio* dell'introduzione dell'IVAFE è quella di equiparare il trattamento delle attività finanziarie detenute all'estero da parte di soggetti residenti con quello delle attività detenute in Italia, soggette all'imposta di bollo. Non vi sarebbe alcun motivo, né logico né sistematico, nell'assoggettare all'imposta le sole attività detenute all'estero, quando l'imposta di bollo (avente medesime finalità) non colpisce le stesse attività detenute in Italia.

Tale equivalenza è stata ribadita dalle modifiche apportate dall'articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea-*bis* 2013) alla disciplina dell'IVAFE che ne ha ristretto il perimetro applicativo, uniformandolo a quello dell'imposta di bollo.

Pertanto, l'*Istante* ritiene di non dover assoggettare ad IVAFE le attività finanziarie detenute all'estero. Diversamente, nell'ipotesi di applicazione dell'imposta, questa dovrebbe riguardare esclusivamente i titoli esteri (nel caso specifico, le obbligazioni e le quote di fondi investimento) affidate in deposito a intermediari esteri.

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, la questione attiene agli strumenti di partecipazione al capitale di soggetti esteri, che seppure affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti, generano redditi (dividendi) non assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi, con la precisazione che si tratta di dati "*rilevanti ai soli fini del monitoraggio, in quanto non si aveva in passato, né si avrà per il 2020, la sottoposizione ad IVAFE per tali attività finanziarie*".

Al riguardo, l'*Istante* ritiene che le esigenze di monitoraggio fiscale risultino assorbite dalla circostanza che i dati relativi a tali partecipazioni siano facilmente rinvenibili presso la *banca depositaria residente* in quanto (i) riferite a movimenti rendicontati dalla *Banca*, relativi a conti correnti intestati all'*Istante* ma gestiti da intermediari residenti; (ii) comunicati dalla depositaria nel quadro SK della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770).

Pertanto, l'*Istante* ritiene di poter essere esonerato dagli obblighi di monitoraggio in relazione a dette attività. L'*Ente* si rende comunque disponibile a fornire in qualsiasi momento - a richiesta all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo - sia i dati annualmente comunicati dalla banca depositaria riferita a tutte le movimentazioni dei titoli in oggetto, che a predisporre, laddove ritenuto necessario, il prospetto riepilogativo suddiviso per emittente e per Stato estero.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per effetto delle modifiche recate dai commi 710 e 711 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) all'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, è stato ampliato l'ambito soggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

Il comma 18-*bis* del citato articolo 19 prevede che *«soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227»*.

Per effetto di tale disposizione sono dunque soggetti passivi dell'IVAFE quelli tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività detenute all'estero.

Pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, gli enti non commerciali residenti che detengono attività finanziarie all'estero devono compilare il quadro RW del Modello Redditi ENC anche ai fini della liquidazione dell'IVAFE qualora dovuta ai sensi dell'articolo 19, commi da 18 a 22, del citato decreto legge n. 201 del 2011.

Come noto, l'introduzione dell'IVAFE, il cui ambito oggettivo di applicazione è il *«valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero»*, deriva da esigenze di coerenza di sistema al fine equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all'estero di attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per le attività finanziarie detenute in Italia per le quali si applica l'imposta di bollo.

Le modalità di determinazione e applicazione dell'IVAFE sono contenute nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 giugno 2012 (emanato ai sensi del comma 23 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011).

Con la circolare 2 luglio 2012, n. 28/E sono stati forniti i chiarimenti in merito ai criteri di calcolo, ai termini ed alle modalità di dichiarazione e versamento della medesima imposta (cfr. anche circolare 3 maggio 2013, n. 12/E, circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E e risoluzione 25 luglio 2014, n. 73/E).

L'ambito oggettivo di tale imposta è stato modificato ad opera dell'articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea-*bis* 2013), che ne ha ristretto il perimetro di applicazione, uniformandolo a quello dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, lettera *a*) e comma 2-*ter*), della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.

Ai sensi della nuova formulazione del comma 18 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, l'IVAFE si applica, in misura differenziata, sul valore dei "prodotti finanziari", dei "conti correnti" e dei "libretti di risparmio" detenuti all'estero e non più, genericamente, sul valore delle "attività finanziarie".

Ai fini della definizione di "prodotti finanziari", rilevante per l'applicazione dell'IVAFE, occorre fare riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della citata Tariffa.

I chiarimenti forniti in materia con i citati documenti di prassi trovano applicazione, in quanto compatibili, anche con riferimento all'applicazione dell'IVAFE nei confronti degli enti non commerciali.

Per le attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti, l'IVAFE non è dovuta in quanto su tali attività è applicata l'imposta di bollo (ai sensi dell'articolo 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del d.P.R. n. 642 del 1972), dal momento che le stesse non sono considerate come detenute all'estero (cfr. circolare n. 28/E del 2012, par. 2.2.).

Pur essendo previsto il medesimo ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo e dell'IVAFE, per quanto riguarda l'ambito soggettivo, l'imposta di bollo non trova applicazione *«per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai*

*fondi sanitari».*

Come chiarito nella circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E, tale regime di esclusione dall'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-ter, trova applicazione sia con riferimento alle comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da fondi di previdenza complementare che per le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da istituti, sia pubblici che privati, di previdenza obbligatoria.

Per l'IVAFE, invece, non è prevista una analoga disposizione di esenzione.

Ciò posto le norme di esenzione in materia fiscale sono norme eccezionali di stretta interpretazione, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi al Codice Civile, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.

Pertanto non è possibile ritenere che l'*Istante* sia esentata dall'applicazione dell'IVAFE in relazione a conti correnti, libretti di deposito e i prodotti finanziari detenuti all'estero.

Relativamente agli obblighi di monitoraggio fiscale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, gli enti non commerciali residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenuti a tale adempimento attraverso l'indicazione dei relativi valori nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

Al riguardo, si ricorda che, ai fini del monitoraggio fiscale, per attività estere di natura finanziaria si intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Dette attività vanno sempre indicate nel quadro RW in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (cfr. circolare n. 38/E del 2013).

Tuttavia, ai sensi del comma 3 del citato articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono per le attività finanziarie e

patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Come già chiarito nei documenti di prassi, rispetto alle disposizioni vigenti prima delle modifiche apportate dalla legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), non è più sufficiente che i flussi finanziari ed i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo stabilito che l'esclusione da monitoraggio è subordinata anche all'applicazione del prelievo fiscale da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi (cfr. circolare n. 38/E del 2013).

Pertanto, per le attività finanziarie e patrimoniale affidate in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, l'esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito del regime del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 e delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d'imposta o d'acconto previste dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 o in altre disposizioni.

Nel caso di specie, il quesito relativo al monitoraggio fiscale riguarda le partecipazioni in società estere detenute dall'*Istante* e affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti i cui dividendi non sono stati assoggettati a ritenuta o imposizione sostitutiva da parte degli intermediari.

Il trattamento fiscale degli utili percepiti dagli enti non commerciali prevede, infatti, che gli stessi concorrano alla formazione del reddito complessivo e non è prevista l'applicazione di alcuna ritenuta o imposta sostitutiva da parte dell'intermediario (cfr. articolo 1, comma 2, del d.m. 26 maggio 2017).

Al riguardo, si rileva che pur mancando l'applicazione della ritenuta sugli utili percepiti dall'*Istante*, la banca residente, in relazione alle partecipazioni in società

depositate presso la stessa, indica i predetti utili nel quadro SK del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770) con l'indicazione nominativa del soggetto percettore.

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, assumono rilevanza le seguenti circostanze:

- esercizio dell'opzione per il regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, presso la banca depositaria residente in Italia;

- applicazione dell'imposta sostitutiva da parte della medesima banca depositaria nell'ipotesi di realizzo dei *capital gain* relativamente ai medesimi strumenti;

- obbligo di comunicazione da parte della stessa banca depositaria in sede di compilazione del Modello 770 (quadro SK) della mancata applicazione della ritenuta sui dividendi percepiti in relazione alle predette partecipazioni.

Tenuto conto della sussistenza di tali elementi e in un ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, si ritiene possibile, nel caso di specie, non procedere alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi relativamente alle partecipazioni in esame.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**